REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI SAN RUFO

Art. 1

Con il presente Regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di San Rufo e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliati, i pascoli erborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi e i boschi stessi.

Art. 2

I pascoli ricadenti nel territorio comunale di San Rufo possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di San Rufo sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:

a) I bovini
b) Gli equini
c) Gli ovini ed i caprini
d) I suini

Art. 4

Sarà cura del Comune provvedere annualmente in merito:

a) Alla distribuzione dei carico tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile;
b) Alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione della cotica erbosa mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali.

Art. 5

Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di San Rufo e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.
Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di San Rufo, salva diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti.
E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali di cittadini non residenti o di cittadini del Comune che hanno più capi di quelli ammessi alla fida.
In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento della fida pascoli.

Art. 6

Ai soli fini della determinazione del carico sono ammessi i parametri di conversione indicati dal regolamento dell’Unione Europea n. 1782/03.

Pur non potendosi operare un'assegnazione dei carichi per singoli comparti, in funzione della utilizzazione progressiva dei pascoli per fasce altimetriche, il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni pascolivi evitando situazioni di sovraccarico o di sottocarico.
I valori dei "carico massimo ammissibile" potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

Art. 7

Per gli allevatori residenti nel Comune di San Rufo l'onere per il godimento sarà sempre pari ad € 3,00 per ogni UBA (Unità Bovina Adulta) e comunque la somma verrà annualmente determinata dal Comune con proprio atto deliberativo, in assenza si intende confermato l'importo dell'anno precedente aumentato dell'indice ISTAT.
In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultanti dal registro di stalla.

Art. 8

Sui terreni al di sopra di 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa solo la fida estiva il pascolo, con qualsiasi specie animale, è vietato prima del 10 maggio e dopo il 10 novembre. Sui terreni posti al di sotto di 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno, il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "turnato - guidato" e scalarmente incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di animali, sufficiente per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad una altezza non inferiore a 10 - 15 cm. Sui terreni situati al di sotto di 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa solo la "fida-invernale", il pascolo può esercitarsi dal 1° ottobre al 30 maggio.

Art. 9

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il 15 febbraio di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di San Rufo.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo preciso recapito, la data nella quale ha acquisito la residenza in San Rufo, il numero dei capi di bestiame posseduti e allegare fotocopia del registro di stalla.
Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 10

Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di San Rufo solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

Art. 11

Per gli allevatori non residenti la concessione del godimento di pascoli, è sempre onerosa. In particolare la somma da pagare è pari ad € 15,00 per UBA.

Art. 12

E' fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di San Rufo di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.
L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

Art. 13

Acquisite le domande il Comune, previo esame delle stesse, delibera l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli.
Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone le motivazioni di eventuali esclusioni o dinieghi.

Art. 14

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.
La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.
La licenza può prevedere la possibilità di confermare ogni anno, per un periodo di cinque anni, la zona di pascolo, previa verifica delle condizioni di legge e delle disponibilità di aree in relazione alle richieste che ogni anno pervengono al Comune.

Art. 15

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di San Rufo, da effettuarsi sul c.c.p. intestato alla tesoreria del comune di San Rufo.

Art. 16

Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Art. 17

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.

Art. 18

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.
A tal fine il bestiame è soggetto a controllo dei predetti servizi veterinari.

Art. 19

Il Pascolo è vietato:
a) Sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;

c) Su tutte le aree percorse da incendio e per il periodo previsto dalle norme forestali;
d) Sulle aree rimboschite fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
f) Sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
g) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m. 3,00 nel caso di pascolo con animali equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
h) Nell'ambito delle superfici boscate interessate da interventi di ricostituzione per mancanza di percorsi alternativi si rende necessario l'attraversamento di zone boscate, al pascolo, per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli animali nelle aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

Art. 20

Il pascolo degli equini e dei caprini è ammesso nel rispetto delle previsioni di legge.
E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi.

Art. 21

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e delle strutture.
I fruitori del Pascolo non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 22

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile amministrativo che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento. Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale.

Art. 23

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente Regolamento.

Le violazioni al presente Regolamento, rilevate dal competente Ufficio comunale, impediscono il rilascio della certificazione di fida pascolo fino a quando il richiedente non ha interamente pagato la sanzione comminata o non ha presentato formale opposizione alla competente Autorità.
Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

Art. 24

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 25

Il presente Regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.
Copia del presente Regolamento è trasmessa al Comando VV. UU. di San Rufo e al Comando Stazione Forestale di competenza.